

SEGNALAZIONE
280/2019/I/COM

**SEGNALAZIONE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MERITO AI BONUS
SOCIALI PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA**

Segnalazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481

25 giugno 2019

1. Introduzione

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nell'esercizio dei suoi poteri di segnalazione (*ex* articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481), intende sottoporre al Parlamento e al Governo alcune considerazioni in merito alle misure di compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua (cd. bonus sociali), introdotte nel nostro ordinamento con l'obiettivo di ridurre la spesa a carico delle famiglie italiane in stato di disagio economico e sociale e di assicurare l'accesso ai servizi essenziali per una vita dignitosa.

Nonostante l'impegno profuso per diffondere la conoscenza di tali strumenti tra coloro che ne hanno diritto (si veda l'Appendice 3), il ricorso a queste agevolazioni non risulta, ad oggi, ancora particolarmente esteso, pur in presenza di situazioni di gravi difficoltà economiche nel Paese.

Infatti, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno 2016¹, i nuclei familiari che hanno ottenuto una certificazione ISEE utile per l'accesso alle menzionate agevolazioni economiche² sono stati 2,2 milioni, con una dimensione media del nucleo familiare pari a 3,1 componenti (contro i 2,5 di media delle famiglie italiane), per un totale, dunque, di 6,8 milioni di individui.

Per contro, i nuclei familiari che, a fine 2018, hanno usufruito del bonus elettrico per disagio economico sono stati 795.155. A questi si sono aggiunti poco più di 35.000 famiglie destinatarie del bonus sociale per disagio fisico, che non risulta soggetto alla dimostrazione di una condizione di disagio economico³.

Nel 2018 si è assistito ad un incremento, rispetto all'anno 2016, del 22,3% delle famiglie cui è stata riconosciuta l'agevolazione economica. Tuttavia, il rapporto tra i potenziali destinatari e i percettori effettivi dei bonus elettrico e gas si è sempre mantenuto mediamente intorno al 30-35%; percentuale, tra l'altro, non uniformemente diffusa sul territorio nazionale e particolarmente bassa in alcune aree del Paese.

Il numero delle famiglie che beneficiano del bonus elettrico rispetto a quelle potenzialmente destinatarie (ossia, tutte le famiglie con un ISEE compatibile con la richiesta di bonus sociale) risulta, infatti, tendenzialmente più elevato nelle regioni del

¹ Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Il nuovo ISEE- Rapporto di monitoraggio 2016*, Quaderni della ricerca sociale n. 42.

² Nel 2016 il valore soglia era pari a 7.500 euro.

³ Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in tre livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. La domanda deve essere documentata con una certificazione della ASL.

Nord-Est, Nord-Ovest e Centro (con l'esclusione del Lazio) e particolarmente basso in alcune regioni del Sud e nelle Isole.

A mero titolo di esempio, si evidenzia che, nel 2016⁴, in Veneto, le famiglie titolari di bonus elettrico rappresentavano il 43,7% del totale di quelle che avrebbero avuto diritto ad usufruirne, in Campania tale percentuale risultava pari al 21,6% ed in Sardegna al 16,8%. Andamenti analoghi si osservano anche per il bonus gas.

Il bonus idrico è in fase di prima attuazione (è possibile, infatti, presentare la relativa domanda solo dall'1 luglio 2018); le richieste per accedere a tale beneficio risultavano circa 240.000 al 31 dicembre 2018 e sono state prevalentemente presentate da soggetti già beneficiari del bonus elettrico e/o gas per disagio economico. Al momento, quindi, il trend delle domande per il bonus idrico non sembra discostarsi troppo rispetto a quello relativo alle richieste dei bonus elettrico e gas.

In considerazione, dunque, dell'impatto ancora incompleto che le misure di compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica, gas e acqua hanno avuto dalla loro istituzione ad oggi e del recente decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha disposto l'assegnazione delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai soggetti aventi diritto al reddito di cittadinanza, l'Autorità ritiene opportuno segnalare al Parlamento e al Governo la necessità di adottare meccanismi di attribuzione automatica di tali bonus sociali ai potenziali destinatari, prevedendo uno scambio telematico dei dati necessari già contenuti nelle banche dati pubbliche, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciò al fine di eliminare l'obbligo attualmente vigente a carico del cliente/utente di presentare annualmente una apposita domanda di ammissione all'agevolazione che gli consenta di ottenere il beneficio economico direttamente in bolletta, se titolare di un contratto di fornitura, oppure nelle forme e secondo le modalità opportunamente previste, qualora il beneficiario utilizzi una fornitura condominiale⁵.

L'Autorità auspica, altresì, l'estensione del bonus sociale idrico ai percettori del reddito di cittadinanza e la riparametrazione dello stesso bonus per tutti gli aventi diritto, in modo da ricomprendere anche le spese relative ai servizi di fognatura e di depurazione.

Gli interventi proposti possono essere realizzati senza gravare sul Bilancio dello Stato, applicando le modalità attualmente previste per la copertura dei costi dei bonus, e con oneri nulli o limitati sui clienti del servizio elettrico e gas e sugli utenti del servizio idrico.

⁴ L'ultimo anno in cui sono stati pubblicati i dati completi sull'ISEE è il 2016.

⁵ Per una sintetica disamina dell'attuale disciplina dei bonus elettrico, gas ed idrico e dei principali fondamenti normativi, si rimanda all'Appendice 1.

L'Autorità sottolinea, infine, come le azioni sopra illustrate potrebbero contribuire al contrasto della povertà energetica, garantendo un sostegno economico per la copertura della spesa energetica e idrica a 6,8 milioni di cittadini che ne hanno diritto, rispetto ai 2,1 milioni che attualmente ne fanno richiesta.

2. Modalità per l'erogazione automatica dei bonus

A fronte di ingenti sforzi e differenti strumenti posti sinora in essere per diffondere la conoscenza in merito all'esistenza delle misure di compensazione della spesa per le forniture di elettricità e gas, e dei relativi requisiti per usufruirne, l'accesso a tali forme di agevolazione economica non risulta ancora del tutto soddisfacente.

Al fine, dunque, di consentire a tutti i potenziali destinatari, compresi i titolari del reddito di cittadinanza, di accedere ai bonus sociali per disagio economico, l'Autorità propone l'implementazione di una procedura automatica per l'erogazione degli stessi.

Tale procedura, nel rispetto della normativa per la protezione dei dati personali, richiede necessariamente un'interazione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), soggetto titolare della banca dati dell'ISEE e depositario delle informazioni sui beneficiari del reddito di cittadinanza, e il Sistema informativo integrato (SII)⁶, dotato di una banca dati dei punti di prelievo e riconsegna degli identificativi dei clienti finali dei settori elettrico e gas, nonché dei riferimenti dei relativi venditori, valorizzando altresì il ruolo delle amministrazioni comunali che forniscono supporto e informazioni ai cittadini, con particolare riferimento alla gestione dei bonus per coloro che utilizzano apparecchiature elettromedicali, ai bonus idrici territoriali, e all'eventuale individuazione dei clienti con riscaldamento centralizzato a gas metano.

La procedura delineata necessita di un intervento normativo che assicuri il consenso dell'interessato e l'interazione fra le banche dati pubbliche dell'INPS e del SII, ai fini dell'erogazione dei bonus sociali, secondo le modalità operative individuate da questa Autorità, con un adeguato coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali citati.

3. Copertura dei costi per l'erogazione dei bonus per disagio economico

⁶ Il SII è stato istituito con la legge 13 agosto 2010, n. 129, ai fini della gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, ed è stato realizzato secondo specifiche modalità operative definite dall'Autorità.

I costi connessi all'erogazione dei bonus dipendono annualmente dal numero di famiglie ammesse al beneficio, dalla loro composizione e, per il gas, dalla loro localizzazione (zone climatiche); il bonus idrico differisce, poi, per singolo ATO o *sub* ATO. A tali costi si sommano quelli per la gestione del sistema nel suo complesso.

Con riferimento all'anno 2018, per un complesso di beneficiari pari a circa un terzo degli aventi diritto, sono stati destinati 119,9 milioni di euro per l'erogazione del bonus elettrico e 64,1 milioni di euro per quello gas; le stime previste per la copertura dei costi relativi all'erogazione del bonus idrico nel 2018 si aggirano intorno ai 20 milioni di euro.

I costi sono posti a carico dei sistemi elettrico, gas e idrico, con la previsione in bolletta di componenti tariffarie specificamente determinate a carico di tutti i clienti elettrici, dei clienti gas non domestici e degli utenti del servizio idrico integrato, ad eccezione di quelli cui si applicano le predette agevolazioni⁷. Per coprire i costi relativi al bonus gas, oltre alle componenti tariffarie appositamente previste, è contemplato anche un contributo a carico del bilancio dello Stato⁸. Le variazioni del numero dei percettori dei bonus non incidono sul Bilancio dello Stato, bensì sull'ammontare degli oneri in bolletta per il finanziamento dei bonus stessi.

In questo contesto anche i costi connessi alla procedura di erogazione automatica delineata sarebbero posti a carico dei sistemi elettrico, gas e idrico, con l'adeguamento in bolletta delle componenti tariffarie già presenti.

Ipotizzando, dunque, la medesima composizione degli aventi diritto in termini di numero dei componenti dei nuclei familiari e di collocazione geografica, nonché lo stesso valore economico attualmente attribuito allo sconto rappresentato dal bonus sociale⁹, si può stimare - a regime - una spesa pari a 350 milioni di euro per il bonus elettrico, 120 milioni di euro per il bonus gas e 60 milioni di euro per il bonus idrico. Tali stime prescindono da eventuali modifiche che potranno essere introdotte alla disciplina dei bonus sociali elettrico e gas, in attuazione dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n.124.

⁷ La componente AS, a copertura del bonus sociale elettrico, è attualmente ricompresa nella componente ARIM, di cui all'art. 39 del *Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica* (Alle. A della deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i.). Con la riforma attuata dalla citata deliberazione, la componente AS è posta a carico anche dei clienti agevolati, ma compensata da un analogo incremento del bonus sociale elettrico corrisposto.

⁸ Cfr. articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08.

⁹ Il *bonus sociale elettrico* è parametrato ad uno sconto del 30% della spesa lorda di un utente tipo. Le utenze tipo sono state individuate nelle famiglie di 1 o 2 componenti, di 3 o 4 componenti e di oltre quattro componenti. Il *bonus sociale gas* è parametrato ad uno sconto del 15% della spesa netta di un utente tipo. Le utenze tipo sono state individuate nelle famiglie fino a 4 componenti e in quelle con oltre 4 componenti. Il *bonus sociale idrico* è parametrato ad uno sconto pari a 50 litri giorno (18,25 mc/anno) per ogni singolo componente di un nucleo familiare in disagio economico e sociale.

Oltre a garantire l'effettiva erogazione a tutti gli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico, la soluzione proposta consentirebbe una significativa riduzione dei costi di gestione del sistema, una semplificazione delle procedure e l'azzeramento degli oneri organizzativi a carico delle famiglie interessate, particolarmente significativi se si considera lo stato di disagio in cui versano le medesime, con un limitato onere in capo ai clienti/utenti che non hanno diritto alle predette agevolazioni.

Il riconoscimento del beneficio a tutti i nuclei familiari potenzialmente destinatari dei bonus sociali potrebbe avvenire con un prelievo invariato per i primi anni di attuazione, nel caso del settore del gas naturale, in forza degli accantonamenti già effettuati e del permanere del trasferimento già previsto a carico dello Stato; per il settore elettrico, a regime, si renderebbe necessario un aumento dell'aliquota della componente ASrim per i clienti domestici di circa a 0,033 centesimi di euro / kWh (per passare dal gettito previsto attuale a quello stimato, pari a 350 M€), con un impatto che si aggira intorno al +0,2% (circa 1 euro/anno) rispetto alla spesa attuale del cliente domestico tipo. Tale riallineamento dell'aliquota non è necessario nell'immediato, ma potrebbe essere programmato in un arco di tempo compatibile con la realizzazione e l'esecuzione dell'automatismo auspicato.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità intende, pertanto, con la presente Segnalazione, evidenziare come l'implementazione di uno scambio diretto di informazioni fra banche dati pubbliche abbia le caratteristiche idonee per consentire l'eliminazione di tutte le barriere che possono aver ostacolato l'accesso delle famiglie in stato di disagio economico alla compensazione della spesa per le forniture di elettricità, gas e acqua, ampliando realisticamente la platea dei beneficiari a tutti gli aventi diritto.

A tal fine, l'Autorità confida che sia approvata al più presto una norma che consenta un efficiente scambio telematico dei dati contenuti nelle banche dati di INPS e del SII, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, secondo le modalità operative individuate dalla stessa Autorità con un adeguato coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali.

L'Autorità auspica, altresì, l'estensione del bonus sociale idrico ai percettori del reddito di cittadinanza e la riparametrazione dello stesso bonus per tutti gli aventi diritto, in modo da ricomprendere anche le spese relative ai servizi di fognatura e di depurazione.

Gli interventi proposti possono essere realizzati senza gravare sul Bilancio dello Stato, applicando le modalità di copertura dei costi attualmente previste.

I medesimi interventi, attenendo principalmente ai processi di gestione, risultano indipendenti dai criteri di definizione e di valorizzazione dei bonus e sono, quindi, attuabili anche nelle more del dispiegarsi degli effetti della riforma dei bonus elettrico e gas, prevista dall'articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 124 del 2017 (cd. legge concorrenza) e dell'eventuale riforma del bonus idrico, invocata in questa stessa segnalazione.

APPENDICE 1

Disciplina dei bonus sociali

Il bonus elettrico è stato previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, all'articolo 1, comma 375, recita: *“Ai fini di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche (omissis)... sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate”*.

Al citato articolo 1, comma 375, è stata poi data attuazione con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e, successivamente, con il decreto ministeriale 29 dicembre 2016, con riferimento alle utenze in condizione di disagio economico e/o fisico.

Il decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha, quindi, esteso la previsione della compensazione della spesa anche alle forniture di gas naturale e ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie numerose, ossia con almeno quattro figli fiscalmente a carico¹⁰.

In particolare, i citati decreti:

- hanno individuato l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE)¹¹ quale strumento per circoscrivere la platea dei cittadini ai quali consentire l'accesso al bonus, prevedendo due soglie differenziate in base al numero dei componenti della famiglia anagrafica (inizialmente ISEE non superiore a 7.500 euro, poi innalzato a 8.107,5 euro¹² per la generalità delle famiglie, ed esteso fino a 20.000 euro per le famiglie numerose);
- hanno stabilito che il bonus deve essere adeguato al numero dei componenti della famiglia anagrafica. Attualmente deve essere tale da garantire una riduzione indicativamente pari al 30% della spesa media lorda dell'utente tipo per il settore elettrico (fino al 31 dicembre 2016 era il 20% della spesa netta) e al 15% della spesa media dell'utente tipo al netto delle imposte per il gas;
- hanno previsto, per il settore del gas, che il bonus tenga conto anche della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali e che sia differenziato per zone climatiche;
- hanno disposto una disciplina specifica per i cittadini in gravi condizioni di salute che necessitano, per il loro mantenimento in vita, di apparecchiature elettromedicali alimentate con l'energia elettrica e per i titolari della cd. Carta

¹⁰ Articolo 3, comma 9 *bis*, del decreto-legge n. 185/08.

¹¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente”*.

¹² Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016.

acquisti¹³, ai quali il bonus è riconosciuto direttamente nella bolletta elettrica (senza apposita richiesta), in forza del trasferimento dei dati da parte di INPS, soggetto attuatore di Carta acquisti, al Sistema di gestione delle tariffe energetiche (SGAte).

In attuazione dell'articolo 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, al fine di semplificare e di accelerare la procedura per il riconoscimento del bonus e di effettuare le necessarie verifiche sui dati forniti dai clienti finali domestici in coordinamento con i Comuni e i distributori, l'Autorità ha istituito (articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i) il Sistema di gestione delle tariffe energetiche (SGAte).

La disciplina del bonus sociale elettrico e gas è attualmente contenuta nel Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas (TIBEG)¹⁴; il periodo di agevolazione è di 12 mesi ed il rinnovo, in permanenza dei requisiti per l'accesso, va richiesto entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese di agevolazione.

Tale disciplina è stata adeguata, in via transitoria¹⁵, ai fini dell'estensione ai percettori del reddito di cittadinanza dei bonus elettrico e gas per disagio economico, come previsto dall'articolo 5, comma 7, del citato decreto-legge n. 4/2019, per tener conto delle diverse condizioni di accesso alle due misure (ISEE inferiore a 9.360 euro per il reddito di cittadinanza e ISEE fino a 8.107,5 euro per i bonus sociali) e assicurare un pronto accoglimento delle domande.

Nel settore idrico l'introduzione del bonus sociale trova il suo fondamento nell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, che, nello specifico:

- ha fissato il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali in 50 litri/abitate/giorno, prevedendo altresì che l'Autorità, con riferimento a tale quantitativo, stabilisca la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti (articolo 2, comma 1) e fissi, per tale fascia di consumo, una tariffa agevolata (articolo 2, comma 2);
- ha stabilito che il bonus sociale idrico sia destinato a tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e che sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in stato di disagio economico e sociale dovrebbe corrispondere per un consumo pari al quantitativo minimo vitale valorizzato a tariffa agevolata (articolo 3, comma 1);
- ha assegnato all'Autorità il compito di disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus

¹³ La Carta acquisti è stata istituita dall'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

¹⁴ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 402/2013/R/com e s.m.i.

¹⁵ Deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/com.

sociale idrico in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati (articolo 3, comma 3, lettera a)).

La disciplina del bonus idrico è principalmente contenuta nel Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)¹⁶; alcune misure transitorie sono dettagliate nella deliberazione 227/2018/R/idr.

In particolare, il TIBSI:

- ha confermato quali soglie ISEE di accesso al bonus idrico le medesime previste per il bonus elettrico e gas (ISEE non superiore a 8.107,5 euro, esteso fino a 20.000 euro per i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico);
- ha previsto che la domanda per ottenere il bonus sociale idrico sia presentata presso il Comune di residenza o i Caf convenzionati anche congiuntamente a quella per il bonus elettrico e/o gas (domanda nuova o di rinnovo) e, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle famiglie, ha stabilito il riallineamento dei periodi di agevolazione dei diversi bonus.

Il decreto-legge n. 4/2019 non ha previsto l'estensione anche del bonus idrico ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Tuttavia, nel corso del suo *iter* di conversione in legge, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo *“(...) a valutare, nell’ambito delle possibilità di finanza pubblica, l’opportunità che, nell’ambito dell’eventuale individuazione di una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, si includa anche l’agevolazione relativa al servizio idrico integrato, affinché anche tale agevolazione sia estesa ai beneficiari del reddito di cittadinanza, unitamente a quelle della fornitura elettrica e del gas naturale”*.

¹⁶ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 897/2017/R/idr e s.m.i.


APPENDICE 2

Tabella 1 - Bonus erogati (2015-2018)

	Bonus elettrico			Bonus gas	Totale bonus erogati
	Bonus disagio economico	Bonus destinato ai soggetti titolari di Carta acquisti	Bonus disagio fisico	Bonus disagio economico	
2015	622.151	22.520	28.267	448.496	1.121.434
2016	622.410	27.624	30.373	448.707	1.129.114
2017	706.969	25.473	32.643	499.808	1.264.893
2018	771.566	23.589	35.903	519.375	1.350.433


Fonte: SGAtè

Figura 1 - Ripartizione percentuale per numerosità familiare dei bonus elettrici per disagio economico (2015-2018)




Fonte: elaborazioni su dati SGAtè

Figura 2 - Ripartizione percentuale per numerosità familiare dei bonus gas per disagio economico (2015-2018)




Fonte: elaborazione su dati SGAtè

Figura 3 - Distribuzione per livelli di ISEE dei titolari di bonus elettrico (2015-2018)




Fonte: elaborazione su dati SGAtè

Figura 4 - Distribuzione geografica del bonus elettrico (2015-2018)



Fonte: elaborazioni su dati SGAt

Figura 5 - Distribuzione geografica del bonus gas (2015-2018)



Fonte: elaborazioni su dati SGAt

APPENDICE 3

Misure predisposte per ampliare l'accesso al bonus

A partire dal 2009 sono stati realizzati diversi interventi per diffondere la conoscenza dei bonus sociali tra i soggetti interessati. In particolare:

- a) sono state organizzate massive campagne di comunicazione, con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico, di Poste Italiane, di Ferrovie dello Stato (ora Trenitalia S.p.a.), di ANCI e delle Associazioni dei consumatori;
- b) sono state mandate in onda campagne di comunicazione più brevi sui canali televisivi della Rai;
- c) è stato fissato l'obbligo di fornire, in sede di conclusione di un nuovo contratto di fornitura, le informazioni relative all'erogazione dei bonus;
- d) sono state fornite informative sulla disponibilità dei bonus sociali, in particolare elettrico e gas, attraverso messaggi contenuti nelle fatture periodiche;
- e) è stata realizzata una indagine demoscopica nel 2015, con l'intento, tra l'altro, di individuare la fonte di informazione principale per i soggetti già titolari di bonus, che ha posto in evidenza come l'informazione arrivi principalmente per prossimità;
- c) è stato realizzato un progetto, finanziato con le risorse del cd. fondo sanzioni¹⁷ e attuato poi dalle associazioni dei consumatori, per l'organizzazione di 70 incontri territoriali destinati alle organizzazioni non governative e a quanti si occupano di assistenza alle persone in difficoltà, per far loro conoscere il bonus e raccogliere spunti di miglioramento delle procedure di accesso.

¹⁷ L'articolo 11-*bis*, del decreto-legge n. 35/05, come successivamente modificato e integrato, prevede, tra l'altro, che i proventi delle sanzioni irrogate dall'Autorità siano destinati a un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dello Sviluppo economico su proposta della stessa Autorità.